



Decreto n. 2 del 04/07/2023

OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per la copertura di due posti di Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo definito, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79.

ILPRO RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli Ordinamenti didattici universitari;

VISTO il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236, ed in particolare l'articolo 9, relativo ai termini per la riconsiderazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la *"Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999"*;

VISTO il *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*, ed in particolare l'articolo 38 riguardante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 contenente il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;

VISTA la Legge 15 aprile 2004, n. 106 recante *"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il *"Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo"*



- per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 24, rubricato "Ricercatori a tempo determinato";*
- VISTO il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 che individua i *"Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 contenente i *"Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- VISTA la nota M.I.U.R. 2 agosto 2011, n. 3822 con la quale sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 con cui è stato emanato il *"Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei Professori universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTI i Decreti Direttoriali 20 luglio 2012, n. 222 e 28 gennaio 2013, n. 161 relativi alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia – tornata 2012 e 2013 -;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 recante la *"Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 con cui è stato emanato il *"Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 con cui è stato emanato il *"Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95"*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 giugno 2016, n. 494 con cui è stata emanata la rettifica all'Allegato "A" del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
- VISTO il Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2016-2018;
- VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;



VISTO	il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 196 relativo in particolare alla definizione di specifici requisiti di docenza per i corsi di studio a distanza;
VISTO	il Decreto Direttoriale 9 agosto 2018, n. 2175, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2019-2020;
VISTO	il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987;
VISTO	il Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021, n. 553, con cui è stata indetta la Procedura per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per la tornata 2021-2023;
VISTO	il Decreto Direttoriale 5 marzo 2021, n. 589, di rettifica dell'articolo 2 del predetto Decreto Direttoriale 26 febbraio 2021, n. 553;
VISTO	il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, con cui è stato sostituito il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6;
VISTA	la Legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante <i>"ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";</i>
RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2022 – acquisito il parere positivo del Senato Accademico espresso in data 15 dicembre 2022 - ha confermato l'eventuale possibilità di svolgere in modalità telematica i lavori delle Commissioni giudicatrici unitamente ai colloqui e/o alla prova didattica;
RICHIAMATO	lo Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 294 del 26 novembre 2020;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento di Ateneo che disciplina la chiamata dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
RICHIAMATO	il Decreto Rettoriale 29 marzo 2023, n. 2, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 27 del 7 aprile 2023, con cui è stata indetta una procedura selettiva per la copertura di due posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, nel S.C. 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione Delle Informazioni - presso la Facoltà di Ingegneria;
RICHIAMATE	le segnalazioni pervenute dai competenti OO.AA. circa la composizione della Commissione giudicatrice afferente alla procedura selettiva per il reclutamento di due Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, S.C.



VALUTATO

09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione Delle Informazioni - presso la Facoltà di Ingegneria; ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È così costituita la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva relativa alla copertura di due posti di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della Legge 29 giugno 2022, n. 79, nel S.C. S.C. 09/H1 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni - ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione Delle Informazioni - presso la Facoltà di Ingegneria, indetta con Decreto Rettorale 29 marzo 2023, n. 2, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 27 del 7 aprile 2023:

- **Prof. Ernesto William DE LUCA** – Associato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma;
- **Prof. Fabio Massimo ZANZOTTO** – Associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa "Mario Lucentini" dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- **Prof. Marco DE GEMMIS** – Associato presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Art. 3

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il Decreto di accettazione da parte del Rettore.

I lavori della Commissione, unitamente ai colloqui e/o alla prova didattica dei candidati, potranno essere svolti in modalità telematica, ferma restando la presenza di almeno un Commissario presso la sede dell'Ateneo.

Art. 4

La Commissione redigerà una graduatoria di merito, individuando il candidato idoneo e dichiarando il vincitore della selezione.

La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione e con riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico e agli ulteriori titoli preferenziali previsti dal bando.

I suddetti criteri sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, all'indirizzo <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>, almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Art. 5

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi decorrenti dalla data del Decreto di nomina del Rettore.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente. I verbali delle sedute e i relativi allegati, sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici del Rettorato da effettuarsi entro sette giorni dalla conclusione dei lavori. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, o vizi di forma, restituisce, con



provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.

I suddetti atti verranno altresì pubblicati sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimarconi.it/bandi-e-concorsi/>. Sulla medesima pagina verrà data indicazione del Decreto Rettorale di approvazione degli atti. La suddetta indicazione verrà pubblicata nello stesso giorno di emanazione del predetto Decreto Rettorale. **Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica ai candidati.** Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, alla pagina <http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi>, contestualmente alla sua emanazione. Dalla data di pubblicazione, decorre il termine di trenta giorni previsti dall'art. 9 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari qualora ricorrano le condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del c.p.c.. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.

ROMA, 4 LUGLIO 2023



IL PRO RETTORE
PROF. PAOLO CITTI